

## Prima di tutto una domanda di verità

di Emanuela Fronza

Giancarlo Monina

### DIRITTI UMANI DIRITTI DEI POPOLI IL TRIBUNALE RUSSELL II E I REGIMI MILITARI SUDAMERICANI (1971-1976)

pp. 248, € 26,

Carocci, Roma 2021

Chi studia l'evoluzione del diritto e della giustizia penale internazionale, si imbatte in una lunga stasi che va da Norimberga alla fine della guerra fredda. Pur essendo molto importante per la definizione e la codificazione dei crimini internazionali, questa fase è segnata da una mancata persecuzione *de facto* dei crimini commessi dalle molte dittature legate alle due superpotenze, proprio a causa del delicato equilibrio geopolitico mondiale. A fronte dell'assenza della giustizia "dall'alto", troviamo però un importante esempio di giustizia "dal basso" (o *grassroots* secondo la dottrina in lingua inglese): i tribunali di opinione, in particolare l'International War Crimes Tribunal (IWCT), meglio noto come Tribunale Bertrand Russell, e il Tribunale Russell II. Proprio quest'ultima esperienza è raccontata nel libro da Giancarlo Monina.

Il volume va a colmare un "vuoto storiografico" e una disattenzione dei giuristi per questi meccanismi, che furono un ibrido fra tribunali veri e propri e organi di denuncia, in cui i diversi retroterra politici e intellettuali si incontravano per elaborare un linguaggio comune, centrato sui diritti umani. Esso richiama, inoltre, attraverso "la lente delle indagini e delle denunce del Tribunale Russell II", la nostra attenzione sul laboratorio latinoamericano. Il libro offre una dettagliata ricostruzione basata sulla documentazione degli archivi della Fondazione Lelio e Lisli Basso. Proprio Lelio Basso, infatti, fu iniziatore del Tribunale, che vide coinvolte figure co-

me Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Andréas Papandréou, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Pablo Neruda, Noam Chomsky, Pierre Vidal-Naquet, Louis Joinet. Dall'Italia vi parteciparono esponenti che andavano dal PCI al PSI, dai radicali a Magistratura democratica e all'Associazione giuristi democratici. Dal testo di Molina emerge chiaramente la centralità del linguaggio dei diritti umani "come spazio comune e base di partenza" per "un nuovo movimento transnazionale", così come l'importanza dei tribunali di opinione per la protezione dei diritti umani stessi.


Questi meccanismi, nella loro unicità, intrecciano diverse questioni centrali anche per il penalista attento alla complessa relazione tra sistema penale e tempo, e

segnatamente memoria storica. Si pensi, soltanto per fare alcuni esempi, alla differenza tra giudice e storico – indagata da giuristi, storici e filosofi (a partire da Piero Calamandrei e Carlo Ginzburg, solo per nominarne alcuni) – o, ancora, al ruolo civile dell'intellettuale. Nell'esperienza latinoamericana, le interrelazioni a geometria variabile fra diritto e memoria storica sono centrali e oggetto di costante dibattito. A fronte delle amnistie concesse in fase di transizione alla democrazia – ora prima del passaggio alla democrazia, ora dopo, ora addirittura quale contropartita per una transizione pacifica –, l'impossibilità di perseguire e punire ha generato (per necessità) risposte a mezzo di strumenti inediti, fondamentali anche per le esperienze transizionali successive: dalle commissioni per la verità alle riparazioni, sino all'uso di processi penali solo per conoscere la verità (*juicios por la verdad*).


Anche laddove i processi penali sono stati effettivamente aperti, a seguito di interventi legislativi e/o giurisprudenziali, è emerso chiaramente, tuttavia, come – nella società civile e nei gruppi vittima – al centro non vi fosse (sol) tanto una

domanda di punizione, bensì prima di tutto una domanda di verità. Questa istanza di verità, insieme alla necessità di tutela delle vittime ha portato la Corte interamericana a riconoscere un nuovo diritto umano: il "diritto alla verità" per dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di amnistia per le gravi violazioni dei diritti umani. Secondo tale approccio, solo il processo penale garantirebbe un accertamento che non è altrove parimenti raggiungibile. Solo il processo penale sarebbe in grado di sancire quegli eventi così fondamentali. È ben noto, tuttavia, che il rito penale non è lo strumento più adeguato per accogliere la complessità e le molte sfaccettature del reale. Già a partire dalla scelta del capo di imputazione, il processo penale è una semplificazione e a maggior ragione lo è nel momento in cui si raggiunge una sentenza che potrà seguire solo una logica binaria, del bianco o del nero: colpevole o innocente. Il tutto sulla base di regole specifiche e rigorose, che non coincidono con la responsabilità storica. Sul piano comunicativo e narrativo, la semplificazione che ne risulta può essere tanto efficace, quanto, però, oggetto di fraintendimenti o di battaglie (basti pensare al dibattito sulla qualificazione del "politocidio" sudamericano, come genocidio). È proprio qui, allora, negli spazi fra assenza di verità e necessaria e selettiva riduzione propria del processo penale, che i tribunali d'opinione possono giocare un ruolo centrale.

Il Tribunale Russell, e in particolare il Tribunale Russell II, sono stati, già nell'immediato dell'Operazione Condor, innanzitutto una rottura del silenzio e una raccolta di informazioni importanti a pochissima distanza dai fatti. In secondo luogo, questi meccanismi, frutto di un dinamismo "dal basso" hanno segnato l'impegno di una comunità intellettuale globale. In questo, il Tribunale Russell II, nato sì in Europa, ma dalla richiesta di esuli brasiliani, è espressione di una dinamica e interessante cooperazione. Leggendo i documenti sull'attività di questo tribunale, in parallelo a quella del Tribunale Russell I, si può dire quasi superato quello che sarà, invece, nelle decadi successive, un limite del movimento dei diritti umani: il Nord del mondo che giudica il Sud. Da







Finestra sulla Mole di Torino

(da *Un anno alla finestra: 53 viste su Torino*, La Stampa e Allemandi & C., 2011-12)

un lato, infatti, il primo Tribunale si occupava dell'intervento statunitense in Vietnam; dall'altro, il Tribunale Russell II è nato da un'alleanza intellettuale transnazionale e ha costituito un primo e dinamico tassello di un percorso di verità, che è poi passato dalla Spagna (col processo a Scilingo e il tentato processo a Pinochet) e ancora dall'Italia (con il recente processo al Plan Condor), per poi tornare in America latina; un percorso che prosegue ancora oggi.

Come giustamente osserva Giancarlo Molina, l'esperienza del Tribunale Russell II ha rappresentato un "movimento sociale transnazionale" e una "globalizzazione dal basso". E oggi, decenni dopo, in un contesto culturale e sociale diverso e a fronte di una messa in discussione dei diritti umani, dello stato di diritto e della giustizia penale internazionale,

occorre valorizzare l'importanza di un approccio "dal basso", in cui gli strumenti del diritto, l'attivismo politico, ma anche l'impegno intellettuale possano nuovamente servire ad immaginare come rispondere alle molte sfide della società globale che abitiamo.

In questo tempo, segnato da più crisi (da ultimo quella sanitaria) il Tribunale Russell II, espressione di un dinamismo umanista e della società civile, ricorda l'importanza di essere consapevoli dell'interdipendenza non solo tra esseri viventi, ma anche tra esseri viventi e non. E di come sia importante – con l'umanesimo e l'immaginazione – tendere a trasformare, come ci invita a fare Mireille Delmas-Marty, la mondializzazione in mondialità.

emanuela.fronza@unibo.it

E. Fronza insegna diritto penale comparato all'Università di Bologna

